



CITTÀ DI SULMONA

Medaglia d'Argento al Valor Militare

PROVINCIA DELL'AQUILA

REGOLAMENTO PER LA ISTITUZIONE DEL SERVIZIO DI RACCOLTA DIFFERENZIATA DEI RIFIUTI SOLIDI URBANI

Atto di riferimento

Deliberazione di Consiglio Comunale n. 59 del 12.07.1995

INDICE

Art. 1	Natura e oggetto	pag. 3
Art. 2	Finalità	pag. 3
Art. 3	Forme di gestione	pag. 3
Art. 4	Tipologie di raccolta	pag. 3
Art. 5	Localizzazione dei siti	pag. 3
Art. 6	Raccolta del vetro	pag. 4
Art. 7	Raccolta della plastica	pag. 4
Art. 8	Raccolta dell'alluminio	pag. 4
Art. 9	Raccolta carta e cartone	pag. 4
Art. 10	Raccolta siringhe usate	pag. 4
Art. 11	Raccolta dei rifiuti ingombranti	pag. 5
Art. 12	Raccolta dei R.U.P. e fitofarmaci	pag. 5
Art. 13	Frazione umida, sfalci d'erba e patate	pag. 5
Art. 14	Lavaggio e disinfezione	pag. 5
Art. 15	Informazioni e sensibilizzazione	pag. 5
Art. 16	Strumenti di raccolta	pag. 5
Art. 17	Rapporti con i consorzi nazionali obbligatori	pag. 6
Art. 18	Associazioni di volontariato	pag. 6
Art. 19	Disposizioni finali	pag. 6
Art. 20	Violazione delle norme regolamentari – Sanzioni amministrative	pag. 6
Art. 21	Efficacia del presente regolamento	pag. 6

Art. 1 – Natura e oggetto

Il presente Regolamento ha per oggetto la raccolta differenziata dei rifiuti solidi urbani e cioè il conferimento e la raccolta separati di frazioni degli stessi, tenendo presente che le frazioni recuperabili di R.S.U., oggetto del presente regolamento, sono quelle parti di rifiuti che, per le loro caratteristiche quali-quantitative e per le condizioni di mercato, siano suscettibili di recupero, intendendosi per recupero ogni azione intesa ad ottenere, mediante reimpiego, riciclaggio dei rifiuti, materie prime secondarie e/o energia.

Art. 2 – Finalità

La raccolta differenziata dei rifiuti è finalizzata a:

- a) diminuire la quantità di rifiuti da smaltire tal quali in discarica;
- b) favorire la valorizzazione dei rifiuti attraverso il recupero di materiali fin dalla fase della produzione, distribuzione, consumo e raccolta;
- c) migliorare i processi tecnologici dell'impianto per il recupero e lo smaltimento dei rifiuti anche al fine di ridurre i consumi energetici e le emissioni;
- d) ridurre la quantità e la pericolosità delle frazioni non recuperabili da avviare allo smaltimento finali assicurando maggiori garanzie di protezione ambientale;
- e) favorire il recupero di materiali ed energia anche nella fase di smaltimento finale.

Art. 3 – Forme di gestione

Le attività di cui al presente regolamento possono essere esplicate dal Comune mediante gestione diretta o in appalto o con società miste pubblico-private o attraverso forme di cooperazione e di volontariato. Qualora detta attività venisse effettuata in forma diversa dalla gestione diretta, il gestore è tenuto a fornire al Comune tutte le informazioni sull'attività e ad adempiere alle disposizioni della normativa vigente.

Art. 4 – Tipologie di raccolta

La raccolta differenziata sarà imperniata sulle seguenti diverse tipologie.

- a) Contenitori in vetro;
- b) Contenitori in plastica;
- c) Lattine e altri contenitori in alluminio;
- d) Carta e cartone;
- e) Frazione umida e frazione secca dei R.S.U.;
- f) Rifiuti ingombranti;
- g) Raccolta dei R.U.P. (medicinali scaduti, pile e batterie esauste, contenitori targati "T" e/o "F");
- h) Raccolta contenitori di fitofarmaci.

Art. 5 – Localizzazione dei siti

Ai fini dell'alloggiamento dei contenitori destinati alla raccolta differenziata, oggetto del presente regolamento, vengono individuate delle aree o isole ecologiche.

I siti predetti saranno adeguatamente contrassegnati in maniera da essere chiaramente individuati.

Il loro numero e la loro localizzazione vengono definiti secondo le esigenze del servizio su indicazione della ripartizione ed adottati con provvedimento di Giunta Comunale.

Art. 6 – Raccolta del vetro

Ai fini della raccolta del vetro vengono posizionate, nelle aree di cui all'art. 5, apposite campane di raccolta.

In esse il cittadino utente conferirà i contenitori in vetro privi di meccanismi di chiusura facendo bene attenzione, qualora si trattasse di campane di raccolta a due bocche, di inserire in una i vetri bianchi e nell'altra quelli colorati, secondo le indicazioni che saranno riportate sulla campana di raccolta.

Lo svuotamento delle campane avverrà con apposito automezzo munito di cassone e braccio gru, con cadenza mensile e comunque ogni qualvolta le stesse risultassero riempite.

Art. 7 – Raccolta della plastica

Ai fini della raccolta della plastica vengono posizionate, nelle aree di cui all'art. 5, apposite campane di raccolta.

In esse il cittadino utente conferirà i contenitori di plastica privi di meccanismi di chiusura facendo bene attenzione a non inserire nei contenitori stessi materiali estranei che impedirebbero o renderebbero comunque troppo oneroso il riciclaggio della plastica.

Lo svuotamento delle campane avverrà con apposito automezzo munito di cassone e braccio gru, con cadenza mensile e comunque ogni qualvolta le stesse risultassero riempite.

Art. 8 – Raccolta dell'alluminio

Ai fini della raccolta dell'alluminio verranno posizionati, nelle aree di cui all'art. 5, apposti contenitori muniti di pressa a pedale.

Altri contenitori verranno collocati nei pressi di bar, scuole, giardini pubblici.

In altri contenitori gli utenti conferiranno lattine per bevande, avendo cura di evitare l'immissione di oggetti diversi da quelli in alluminio.

E' prevista, per lo svuotamento di tali contenitori, una cadenza mensile o comunque ogni qualvolta gli stessi risultassero riempiti.

Art. 9 – Raccolta carta e cartone

Oggetto di tale raccolta sono i cartoni da imballaggio, giornali e riviste, fogli di moduli continui e simili.

Il conferimento da parte degli utenti avverrà con le modalità e nei tempi che saranno indicati dall'apposita ordinanza sindacale mediante consegna diretta agli incaricati del servizio o mediante deposito nell'area adiacente i cassonetti di raccolta dei R.S.U. e anche attraverso l'introduzione nelle apposite campane collocate nelle isole ecologiche.

Art. 10 – Raccolta siringhe usate

Onde favorire la soluzione del problema del ritrovamento nei posti più disparati di siringhe usate, le quali costituiscono un serio pericolo per la salute dei cittadini e anche degli operatori ecologici preposti alla loro raccolta, sarà collocato in zona appartata un erogatore-scambiatore di siringhe tramite il quale chi inserisce in tale macchina una siringa usata, ne riceverà gratuitamente una nuova e sterile.

Lo svuotamento della macchina verrà effettuato in linea di massima mensilmente con l'ausilio di opportune attrezzature atte ad evitare qualunque contatto delle siringhe stesso con l'operatore.

Art. 11 – Raccolta dei rifiuti ingombranti

I rifiuti ingombranti, di natura ferrosa e non ferrosa, definiti all'interno dell'art. 2, comma 2 del D.P.R. 10.09.1982, n. 915, saranno conferiti al servizio pubblico o agli altri gestori previsti dall'art. 3, con le modalità che saranno di volta in volta deliberate dall'amministrazione comunale.

Art. 12 – Raccolta dei rifiuti urbani pericolosi (R.U.P.) e fitofarmaci

I rifiuti urbani pericolosi, tossici e nocivi (medicinali scaduti, pile e batterie esauste, e contenitori contrassegnati "T" e/o "F", fitofarmaci) saranno conferiti dagli utenti in appositi contenitori di raccolta, uno per ciascun tipo dei predetti rifiuti, collocati nelle isole ecologiche di cui al presente regolamento, e/o presso i rivenditori di detti materiali.

Lo svuotamento dei contenitori di raccolta avverrà mediamente ogni mese e comunque quando i contenitori sono pieni e, dopo lo stoccaggio provvisorio (in luoghi idonei ed autorizzati), finalizzato al raggiungimento delle quantità necessarie, i R.U.P. saranno avviati allo smaltimento in discarica autorizzata.

Art. 13 – Frazione umida, sfalci d'erba e potature

Lo smaltimento della frazione umida dei R.S.U. (compresi gli oli da cucina), gli sfalci d'erba e le potature saranno disciplinati da specifici provvedimenti adottati dall'amministrazione comunale.

Art. 14 – Lavaggio e disinfezione

I contenitori di raccolta del vetro e della plastica e della carta saranno lavati internamente e disinfettati ogni tre mesi; gli altri tipi di contenitori di raccolta non necessitano di tale trattamento in quanto utilizzano, nel loro interno, sacchi di raccolta che vengono sostituiti ad ogni svuotamento.

Per tutti i contenitori, tuttavia, sia ubicati su piazzole che isolati, sarà provveduto, con cadenza bimestrale, alla disinfezione esterna, dell'area su cui insistono e di quella immediatamente adiacente.

Art. 15 – Informazioni e sensibilizzazione

La raccolta differenziata dei rifiuti ha come presupposto la partecipazione attiva degli utenti del servizio, cioè dei cittadini e degli operatori economici e commerciali.

In questa prospettiva è molto importante l'educazione ai consumi, alla tutela dell'ambiente e alla corresponsabilità sociale.

A tal fine, attraverso idonei strumenti tecnico-economici, il Comune promuoverà specifiche campagne di informazione e di sensibilizzazione per una diffusa e corretta partecipazione degli utenti alle operazioni di raccolta differenziata.

Inoltre saranno adottate opportune iniziative promozionali e di incentivazione.

Per tali campagne, che dovranno avere sistematicità tali da tenere sempre alti i livelli di informazione e di attenzione, il Comune si avvarrà anche del Centro di Educazione Ambientale "Paolo Barrasso".

Art. 16 – Strumenti di raccolta

Per favorire al massimo una perfetta separazione all'origine dei vari tipi di rifiuti, si può prevedere, da parte del servizio di Nettezza Urbana la consegna agli utenti, con cadenza mensile, in maniera anche da stabilire contatti periodici con gli utenti stessi per i fini indicati dal successivo art.

11, sacchetti in plastica colorati in maniera diversa e con stampigliate apposite diciture, atti a contenere i diversi tipi di rifiuti da conferire successivamente nei contenitori descritti negli articoli precedenti.

Art. 17 – Rapporti con i Consorzi nazionali Obbligatori

Ai fini dello svolgimento del servizio di raccolta differenziata, il Comune porrà in essere con i Consorzi Obbligatori, istituiti ai sensi dell'art. 9 quater, comma 2, della Legge n. 475/88, l'apposita convenzione prevista dalle vigenti normative, con la quale saranno disciplinati i rapporti tra gli stessi Consorzi e il Comune, e in particolare disciplinerà:

- a) le modalità di consegna e ritiro del material raccolto;
- b) la copertura degli oneri relativi;
- c) l'organizzazione di attività promozionali comuni per il raggiungimento di obiettivi prefissati;
- d) le modalità e le scadenze dei rendiconti consuntivi periodici.

Art. 18 – Associazioni di volontariato

Le associazioni di volontariato che operino senza scopo di lucro, possono procedere alla raccolta di specifiche frazioni recuperabili dei rifiuti urbani previo assenso e verifica delle modalità di attuazione ds parte del Comune.

Art. 19 – Disposizioni finali

Il servizio di Nettezza Urbana, sulla scorta dei risultati e delle esperienze che si otterranno dall'applicazione del presente regolamento, provvederà successivamente a studiare la possibilità di ampliamento dello spettro dei servizi di raccolta differenziata, con l'inserimento eventuale dei rifiuti speciali di cui ai numeri 1, 2, 3 e 4 del 4à comma dell'art. 2 del D.P.R. 10.09.82, n. 915, anche attraverso la collaborazione con aziende private.

Art. 20 – Violazione delle norme regolamentari – Sanzioni amministrative

Fermo restando i divieti e le relative sanzioni di cui al regolamento per il servizio di Nettezza Urbana, qualsiasi violazione delle norme del presente Regolamento e delle ordinanze sindacali da esso derivanti, sarà punita a termine di legge.

La Polizia Municipale vigilerà per il rispetto, delle norme regolamentari e di legge e delle ordinanze sindacali, disciplinanti il servizio oggetto del presente regolamento.

Art. 21 – Efficacia del presente Regolamento

Per quanto non espressamente contemplato dal presente Regolamento, si applicano le norme dei regolamenti di igiene-sanità e di P.M.

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione all'Albo Pretorio per 15 giorni consecutivi, una volta divenuta esecutiva la deliberazione di adozione, ai sensi dell'art. 5 dello Statuto Comunale.